

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa 967/2011 promossa da:

Raffaello Helli Ben Molteni elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, nello Studio e
preso la persona dell'Avv. **Francesco Arletti** che lo rappresenta e difende per delega a margine del
ricorso

-RICORRENTE -

contro

POV di NASI Anna Lisa in persona del titolare **Nasi Anna Lisa** con sede in Bibbiano (RE)
Via **Nasario** assistito e rappresentato dall' Avv.to **Giovanni Zamboni** del Foro di Reggio
Emilia

-CONVENUTO -

in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente **Raffaello Helli Ben Molteni** conveniva in giudizio **Nasi Anna Lisa**, quale titolare
dell'impresa individuale **POV di NASI Anna Lisa**, propria ex datrice di lavoro, per ottenerne la
condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione di infortunio sul lavoro occorsogli durante la
prestazione lavorativa resa in favore della convenuta in qualità di operaio metalmeccanico di 6°
livello e mansioni di saldatore.

Esponeva il ricorrente il ricorrente di essere stato assunto dalla resistente con un primo contratto a
tempo determinato del 01/03/2008 quale operaio metalmeccanico, dal 01/09/2008 trasformato a



tempo indeterminato.

In data 25/02/2009, durante le operazioni di montaggio di una struttura metallica in prossimità di una isola ecologica in zona Ospedale di Reggio Emilia, mentre stava movimentando un "pezzo di lamiera di circa 50/60 kg" aiutato da altri due colleghi, "perdeva il controllo del pezzo e, nel cercare di contenere la caduta a terra per non esser travolto, subiva un trauma da schiacciamento alla mano destra"; veniva pertanto trasportato al PS di Reggio Emilia ove gli veniva diagnosticata una frattura alla falange distale del II dito della mano destra.

L'infortunio era preso in carico dall'INAIL che ha concesso rendita e risarcito un biologico pari al 6%; ed ha comportato l'assenza del lavoratore fino al 12/11/2009.

Sostiene il ricorrente che la responsabilità del dedotto evento dannoso è da ascrivere interamente al comportamento colpevole ed omissivo del datore di lavoro, tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Nello specifico, evidenzia omissione nel dotare i lavoratori di strumenti di lavoro adeguati ed in particolare mezzi di sollevamento meccanico dei pannelli.

Da qui il presente ricorso, nel quale il ricorrente quantifica il danno subito pari ad € 22.609,50.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto N. 10/2009 si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, contestando radicalmente l'esposizione dei fatti di controparte sia sulla dinamica del sinistro che sul quantum del danno.

La causa veniva istruita mediante l'assunzione di testimoni, acquisizione di documenti e CTU medico-legale affidata alla dr. B. 10/2009 ed all'udienza del 18/3/2014 il Giudice la decideva come da sentenza della quale dava contestuale lettura.

Il ricorso è infondato e va per tale motivo rigettato.

La causa dell'infortunio subito da R. H. B. M. è sostanzialmente, a parere del Giudice, da ascrivere alla manovra di assoluta ed inescusabile imprudenza compiuta dallo stesso lavoratore, che ha movimentato il carico affidatogli in modo scorretto.

Nello specifico, premesso che il ricorrente era gravato di provare la dinamica dell'infortunio, si deve osservare che lo stesso non ha fornito elementi convincenti sul peso effettivo dei pannelli che era tenuto a movimentare, sulla natura degli stessi, sull'esatta manovra da compiere per posizionare essi pannelli.

Ed infatti il ricorrente afferma che questi pannelli, del peso di 50/60 kg, erano movimentati da tre persone (oltre a lui il marito della titolare, P. W. ed il fratello della stessa, N. G.) per costruire una recinzione in un'isola ecologica in zona Ospedale (quindi zona della prima periferia di Reggio Emilia). Espone poi che il pannello che stava movimentando ha perso ad un

GIURET



certo punto il controllo, e per contenerlo ed evitarne la caduta (che lo avrebbe travolto) si è schiacciato la mano.

I testi escussi tuttavia non hanno confermato la dinamica come descritta, né il peso del pannello movimentato.

Il teste **P. W.** (convivente della convenuta) ha affermato che il pannello era pesante 25 kg. circa, era ben diverso da quello descritto (in particolare, secondo esso teste, si sarebbe trattato di un pannello in grigliato di ferro con struttura esterna in tubolare, di quelli di frequente posizionati nei cantieri edili), e che doveva essere collocato in alloggiamenti già collocati a terra. Il teste afferma che, a causa della scorretta manovra posta in essere dal ricorrente, che avrebbe dovuto tenere il pannello per i fianchi e non reggendolo da sotto, il pezzo, al momento dell'inserimento nell'alloggio, gli ha schiacciato un dito.

Il teste **N. G.** (fratello della convenuta con la quale ha in essere aspri rapporti) dichiara che il pannello pesava 80 kg. (dunque addirittura ben di più di quanto indicato dal ricorrente), che i lavori che si stavano effettuando avvenivano a Bosco di Scandiano (15 km. da Reggio Emilia), e che si trattava di infilare il pannello in una pista di cemento con fori già predeterminati, che non sempre coincidevano con precisione. Conferma che, mentre stavano inserendo il pannello nei fori dalla parte tenuta dal ricorrente, esso pannello è sceso schiacciandogli il dito.

Nessuno dei due testi può essere considerato interamente credibile per opposte ragioni: P. di compiacenza verso la propria convivente, N. di attrito verso la medesima.

N. per altro, confonde il cantiere dove stavano montando il pezzo (Ospedale di Reggio Emilia, non Bosco di Scandiano) e dunque non è credibile sulla vicenda.

Entrambi i testi concordano tuttavia su tre cose essenziali: che la manovra posta in essere di collocare i pannelli era usuale, già compiuta molte altre volte dallo stesso **R.** che detta manovra veniva sempre svolta manualmente da tre persone; e che sostanzialmente consisteva –come quel giorno è consistita– nell'alloggiare il pannello nei fori o supporti di cemento che avrebbero dovuto reggerlo.

Non essendoci certezza sul peso del pannello, e ritenendo provata l'affermazione dell'infortunato di un peso attorno ai 50/60 kg, si osserva dunque: a) che era congruo movimentare un peso del genere a mezzo di tre persone, come è infatti avvenuto, né vi era indicazione specifica ad una movimentazione con gru, atteso sia che il peso era distribuito in modo conforme su tre individui (al massimo portanti 20 kg. a testa), sia a fronte della peculiarità della manovra, di precisione, che non si concilia con l'uso di un mezzo meccanico b) che si trattava di manovra usuale di cui il ricorrente aveva esperienza, e cioè infilare le sporgenze del pannello nei fori di cemento c) che dalla parte opposta a quella retta da **R.** (retta dal **N.**) il pannello era già entrato, e si stava tentando di farlo

GIURETT



entrare nei buchi siti dalla parte del R. d) dunque non è vera l'operazione descritta dal ricorrente (che il pannello si è sbilanciato e per evitargli la caduta lo ha afferrato in modo incongruo schiacciandosi), ma è vero che, sostenendo il ricorrente il pannello da sotto, questo, entrando nell'alloggiamento anche della sua parte, gli ha schiacciato il dito.

Se quanto ricostruito è vero (e certamente è l'ipotesi comunque più verosimile e logica), l'errore è stato compiuto dal R. che, anziché sorregge il pannello di lato, come comandatogli, lo reggeva da sotto.

Il datore di lavoro ha dato a sua volta prova sia di aver fornito i presidi minimali di sicurezza (infatti il R. indossava i guanti), sia di avere più volte insegnato all'operaio, assunto già da un anno, le corrette posizioni e movimentazioni.

A fronte di tutto ciò, non si vede quale condotta negligente od omissiva possa ascriversi a N. A. per ritenerla responsabile della causazione dell'evento, posto che è da escludere che possa parlarsi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro (così, ex plurimis, ad esempio Cass.Sez. L, Sentenza n. 12863 del 12/07/2004, che afferma *"L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati"*).

Il ricorso deve dunque essere respinto.

Le spese di lite, per ragioni di equità ed a fronte della differente posizione economica delle parti in causa, sono interamente compensate, mentre le spese di CTU, che si liquidano in complessivi € 400,00 oltre ad IVA sono poste a carico di parte ricorrente a fronte della soccombenza.

PQM

1. rigetta il ricorso.
2. compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio e pone a carico del ricorrente le spese di CTU come liquidate in parte motiva.

GIURET



Reggio Emilia, li 18/03/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIURET

